



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 21 del 09/05/2024

OGGETTO: DIVIETO DI ROTTURA DEI PIATTI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MATRIMONIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE E DEL DECORO URBANO

IL SINDACO

PREMESSO

che è consuetudine, in occasione dello svolgimento di funzioni matrimoniali, celebrare l'evento mediante la rottura di piatti al momento dell'uscita degli sposi dal municipio o dai luoghi sacri di celebrazione;

che la rottura dei piatti, sebbene rappresenti un significativo momento della tradizione, determina spesso il pericolo di ferimenti e tagli per i presenti e per i passanti che transitano nella pubblica via dopo i festeggiamenti, in quanto i cocci vengono regolarmente abbandonati nella pubblica via;

che, la problematica è particolarmente evidente nei mesi estivi, durante i quali i bambini e gli adulti sono soliti indossare sandali o calzature infradito, risultando per conseguenza maggiormente esposti al rischio di ferimento;

CONSIDERATO che il sistematico abbandono nella pubblica via dei cocci dei piatti a seguito delle celebrazioni, oltre costituire fonte di pericolo per i malcapitati passanti, reca grave pregiudizio al decoro urbano ed alla dignità dell'amministrazione, ed inoltre genera anche un naturale scadimento nella percezione dell'immagine della città;

RITENUTO per queste ragioni necessario, a difesa dell'incolumità pubblica e dell'integrità fisica delle persone ed a tutela del decoro urbano, disporre il divieto di rottura di piatti in occasione dello svolgimento di funzioni matrimoniali nel territorio comunale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

In tutto il territorio comunale, a tutela dell'integrità fisica delle persone e del decoro urbano, il divieto di rottura dei piatti in occasione dello svolgimento di funzioni matrimoniali.



Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

che la Polizia Locale e le Forze dell'ordine facciano osservare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

DISPONE inoltre

Che la presente Ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle Forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- trasmessa agli organi di stampa per la sua diffusione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 09/05/2024

Il Sindaco

SETTIMO NIZZI

documento firmato digitalmente